

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE TEMPISTICHE RELATIVE
ALLE ATTIVITÀ DI NATURA AMMINISTRATIVO-CONTABILE PER
LA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI DA ACQUIRENTE
UNICO S.P.A. RELATIVI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE
DI ENERGIA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS GOP 71/09**

**Allegato A alla deliberazione 7 aprile 2010, GOP 16/10, modificato ed integrato dalla
deliberazione 17 maggio 2010, GOP 29/10 e dalla deliberazione 20 dicembre 2012,
548/2012/E/com**

Regolamento disciplinante le tempistiche relative alle attività di natura amministrativo-contabile per la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente unico S.p.A. relativi allo Sportello per il consumatore di energia ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas GOP 71/09.

**Art. 1
Definizioni**

1.1 Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- **AU** è Acquirente Unico S.p.A.;
- **Autorità** è l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;
- **Benestare all’erogazione:** é il documento tecnico-contabile attraverso cui l’Autorità attesta l’esecuzione dei controlli sulla rendicontazione trimestrale dei costi inviata da AU e, contemporaneamente, autorizza AU a richiedere il rimborso degli stessi costi nei confronti di Cassa e Cassa ad eseguire l’erogazione nei confronti di AU;
- **Cassa** è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- **Deliberazione** è la deliberazione GOP 71/09, con la quale l’Autorità ha disposto le modalità di copertura dei costi sostenuti da AU per la gestione dello Sportello per il consumatore di energia;
- **Sportello per il consumatore di energia:** è lo Sportello per il consumatore di energia di cui alle delibere GOP dell’Autorità 35/09 e 41/09;
- **Trimestre di riferimento:** è il periodo di tempo preso a riferimento per la consuntivazione e per la richiesta di rimborso da parte di AU a Cassa dei costi sostenuti.

**Art. 2
Oggetto**

2.1 Oggetto del presente regolamento è la disciplina delle tempistiche delle attività di natura amministrativo-contabile per la copertura, da parte dell’Autorità, ai sensi della deliberazione GOP 71/09, dei costi sostenuti da AU, a partire dal 1° dicembre 2009, per lo svolgimento delle attività relative allo Sportello per il consumatore di energia, come disposto dalla Deliberazione.

**Art. 3
Rendicontazione e richieste di rimborso trimestrali**

3.1 Con cadenza trimestrale, AU invia all’Autorità la rendicontazione dei costi sostenuti, relativi al trimestre di riferimento, entro il sesto giorno lavorativo del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

- 3.2 Il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio (di seguito: Direttore DCQS) dell'Autorità esamina la documentazione di cui al comma precedente ed invia il benestare all'erogazione ad AU, entro trenta giorni dal ricevimento della rendicontazione in questione.
- 3.3 In caso di contestazioni, entro il trentesimo giorno dal ricevimento della rendicontazione il Direttore DCQS può richiedere ad AU ulteriori chiarimenti e/o documentazione circa la rendicontazione inviata. In tal caso, il benestare all'erogazione viene rilasciato entro ulteriori quindici giorni dal ricevimento delle integrazioni richieste ove queste siano ritenute soddisfacenti. Il Direttore DCQS può comunque emettere benestare all'erogazione parziale di somme non oggetto di contestazione nei termini di cui al punto 3.2.
- 3.4 AU, dopo il ricevimento del benestare, presenta richiesta di rimborso alla Cassa con allegati il benestare rilasciato dal Direttore DCQS e la relativa rendicontazione dei costi sostenuti.
- 3.5 La Cassa procede all'erogazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 4

Rendicontazione annuale

- 4.1 AU invia all'Autorità, entro il 30 aprile di ogni anno, la rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno precedente, conformemente a quanto disposto nella Deliberazione dell'Autorità GOP 41/09.